
**PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI
ESCLUSIVI DI VENDITA DELLA STAMPA
QUOTIDIANA E PERIODICA - CRITERI PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'APERTURA
DEI PUNTI NON ESCLUSIVI DI VENDITA DELLA
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E LORO
GESTIONE**

APPROVATI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 88 DEL 18.12.2003

ENTRATI IN VIGORE IL: 04.02.2004

**CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
ALL'APERTURA DEI PUNTI NON ESCLUSIVI DI VENDITA
DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E LORO
GESTIONE**

DOCUMENTO N. 3 BIS

**INDICE**

Art.	1	Definizioni	pag.	2
Art.	2	Suddivisione del territorio comunale	pag.	2
Art.	3	Distanze minime	pag.	4
Art.	4	Autorizzazione alla vendita	pag.	5
Art.	5	Attività istruttoria comunale - criteri preferenziali in ordine al rilascio di autorizzazioni nel caso di domande concorrenti	pag.	6
Art.	6	Forme di vendita soggette a denuncia di inizio attività	pag.	7
Art.	7	Revoca dell'autorizzazione	pag.	8
art.	8	Cessazione dell'attività	pag.	8
art.	9	Orari e chiusure domenicali e per ferie	pag.	8
art.	10	Sospensione dell'attività	pag.	9
art.	11	Sanzioni	pag.	9
art.	12	Consultazioni	pag.	9
art.	13	Entrata in vigore e validità dei Criteri	pag.	9

ALLEGATI AI CRITERI

- All. _ Legenda "aree funzionali"
- All. A Planimetria zone
- All. B Planimetria zone (particolare zone di tipo A e B)
- All. C Distanze minime tra rivendite per "aree funzionali" (articolo 3)



Articolo 1 **(Definizioni)**

1. I riferimenti normativi dei presenti criteri sono i seguenti:
 - per "Decreto legislativo o D.Lgs." si intende il Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170;
 - per "Deliberazione della Giunta Regionale o D.G.R." si intende la deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2001, n. 2334;
 - per "rivendite non esclusive" gli esercizi di seguito elencati che sono autorizzati alla vendita **di quotidiani o di periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali**:
 - a) rivendita di generi di monopolio;
 - b) rivendite di carburanti e di oli minerali con un limite minimo di superficie di esercizio pari ad almeno 1.500 mq.;
 - c) i bar, esercizi cioè dotati di autorizzazione di tipologia B ai sensi della legge 287/1991;
 - d) gli esercizi commerciali di cui alla legge regionale 9 aprile 1999, n. 8, articolo 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h), con una superficie di vendita autorizzata pari ad almeno 700 mq.;
 - e) gli esercizi commerciali prevalentemente adibiti alla vendita di libri e prodotti equiparati, con una superficie di vendita autorizzata pari ad almeno 120 mq.;
 - f) gli esercizi commerciali specializzati che pongono in vendita riviste di identica specializzazione.

Articolo 2 **(Suddivisione del territorio comunale)**

1. Il territorio comunale, ai fini dei presenti criteri è suddiviso nelle **medesime "zone di dimensionamento"**⁽¹⁾ e **"aree funzionali"** previste dal "Piano comunale di localizzazione dei punti esclusivi di vendita di giornali e riviste" e vengono meglio identificate
-



nell'apposita cartografia **Allegato A** ai presenti Criteri.

2. Le zone di dimensionamento previste dai Criteri sono le seguenti:
 - **ZONA 1 – BRUGNERA**
 - **ZONA 2 – MARON**
 - **ZONA 3 – TAMAI**
 - **ZONA 4 – SAN CASSIANO DI LIVENZA**

3. All'interno di ogni singola "zona di dimensionamento" i presenti Criteri individuano, mediante apposite perimetrazioni una o più "aree funzionali" tra quelle indicate all'art. 2 c. 2° della D.G.R qui di seguito riportate:

area funzionale	Definizione	Presenza nelle zone di dimensionamento			
		1 Brugnera	2 Tamai	3 Maron	4 San Cassiano
A	Centro urbano	SI	NO	NO	NO
B	Area intermedia tra centro e periferia	SI	NO	SI	NO
C	Area periferica	NO	SI	SI	SI
D	Area a destinazione scolastica	SI	NO	NO	NO
E	Area rurale e/o montana	SI	NO	SI	NO

4. Tale suddivisione ha la funzione di consentire l'applicazione della disciplina delle distanze minime tra le rivendite (**articolo 3**).
5. Nel caso in cui i confini delle "zone di dimensionamento" e delle "aree funzionali" non fossero chiaramente individuati nella cartografia **Allegato A** o fosse incerta l'attribuzione di una rivendita ad una determinata "zona di dimensionamento" e/o ad una determinata "area funzionale" faranno fede: per l'individuazione delle "zone di dimensionamento" le risultanze del Viario Comunale depositato presso il Servizio Demografico-Statistico e per l'individuazione delle "aree funzionali" le risultanze del Piano Regolatore Generale Comunale, o di altra documentazione di settore, depositati presso l'Ufficio Edilizia Privata.



NOTE: (1) – criteri comunali

Articolo 3

(Distanze minime)⁽²⁾

1. A norma del disposto dell'articolo 2 comma 2 della D.G.R. per il rilascio di nuove autorizzazioni e per autorizzazioni al trasferimento, dovrà essere verificata l'esistenza di una distanza minima⁽³⁾ tra rivendite esistenti all'interno della medesima zona di dimensionamento (sia di tipo "esclusivo" che "non esclusivo" ed a prescindere dall'area funzionale di insediamento), misurata in linea d'aria e riportata nell'**Allegato C**.
2. La distanza minima da rispettare tra due rivendite, sia esclusive che non esclusive che si trovano in zone diverse di dimensionamento, così come indicate nella cartografia di piano è sempre pari a metri 400.⁽⁴⁾
3. Nei casi in cui due rivendite si trovino su versanti opposti della stessa strada o piazza, le distanze minime sono ridotte in misura del 30%.
4. Per comprovate esigenze, ora non rilevabili, di miglior servizio all'utenza, quali, ad esempio, forte incremento della residenza o aumentati flussi di traffico su strade statali e/o provinciali attraversanti il Comune, si può derogare al rispetto della disciplina delle distanze, di cui al punto precedente, tra rivendite di tipo non esclusivo (mentre rimane l'obbligo con quelle di tipo esclusivo), sentito il parere delle associazioni più rappresentative degli editori, dei distributori, delle organizzazioni sindacali di categoria e dei consumatori.

NOTE: (2) vedere esempio pratico di seguito indicato

NOTE: (3) (4) – criteri comunali

ESEMPIO PRATICO DI MISURAZIONE DISTANZE MINIME TRA RIVENDITE:

*richiesta di apertura nuova rivendita NON ESCLUSIVA in:
"zona di dimensionamento" - 1 Brugnera
"area funzionale" – B: area intermedia tra centro e periferia*

- 1) *Dato di partenza: individuazione della "area funzionale" nella quale si insedierà la nuova rivendita; nel nostro caso area B. Individuare sull'allegato C la distanza minima corrispondente alla area funzionale B = 200 ml.*
- 2) *Verificare che la distanza minima tra la rivendita richiesta e le rivendite esclusive e non esclusive esistenti ubicate all'interno della "zona di dimensionamento 1 Brugnera" sia di almeno ml. 200 misurati in linea d'aria. (Dunque si prescinde dalla "area funzionale"*



all'interno della quale sono ubicate le rivendite esistenti ed, ai fini delle distanze da misurare, si tiene conto solo della "area funzionale" all'interno della quale si ubicherà la nuova rivendita).

- 3) *Verificare che tra la rivendita richiesta e le rivendite esclusive e non esclusive esistenti ubicate in "zona di dimensionamento": 2 Tamai, 3 Maron, 4 San Cassiano, ci sia una distanza di almeno ml. 400, misurati in linea d'aria.*
- 4) *Tener conto che per rivendite che si trovino su versanti opposti della stessa strada o piazza, le distanze minime sono ridotte del 30%.*

Articolo 4

(Autorizzazione alla vendita)

1. In attuazione delle direttive dei presenti criteri, e della normativa vigente la vendita di giornali e riviste nelle rivendite di tipo "non esclusivo" può avvenire a seguito del rilascio da parte dell'autorità competente dei seguenti tipi di autorizzazione amministrativa:
 - a. autorizzazione all'apertura di nuove rivendite;
 - b. autorizzazione al trasferimento dell'ubicazione delle rivendite;
 2. L'autorizzazione alla vendita abilita all'attività limitatamente:
 - alla vendita di **quotidiani o di periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.**
 - all'ambito dei locali all'interno dei quali l'attività deve essere svolta.
 3. Contestualmente alla domanda di autorizzazione per l'apertura di un punto di vendita non esclusivo, va presentata da parte dell'interessato anche una dichiarazione di ottemperanza, prevista dall'articolo 2, comma 5 del Decreto Legislativo, alle seguenti disposizioni circa:
 - a. la volontà a porre in vendita nel proprio esercizio prodotti editoriali a cadenza quotidiana o periodica o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali;
 - b. la parità nel trattamento nella vendita delle testate (tale obbligo non si applica alle pubblicazioni pornografiche);
 - c. la non variazione del prezzo di vendita dei prodotti editoriali;
 - d. la identità delle condizioni economiche e di cessione al pubblico dei prodotti editoriali rispetto alle rivendite esclusive (con divieto di cessione di prodotti di stampa insieme ad altro tipo di prodotti, a meno che non siano quelli offerti dall'editore);
-



- e. la previsione di un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita. Tale previsione, nel caso di vendita da parte di esercizi di cui alla lettera d) del precedente punto 1), si esplica con la creazione di un unico adeguato spazio di vendita;
 - f. il divieto di esporre al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.
4. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa è subordinato, oltre che all'osservanza delle norme e delle direttive stabilite nel presente piano, al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, nonché alle norme urbanistiche, edilizie e di destinazione d'uso dei vari edifici delle zone urbane.
 5. Il trasferimento di sede della rivendita di tipo "non esclusivo" può essere autorizzato esclusivamente nel contesto del trasferimento dell'esercizio al quale la rivendita è funzionalmente abbinata e, comunque, nel rispetto delle distanze minime previste dall'articolo 3 dei presenti Criteri. ⁽⁵⁾
 6. L'attività di vendita relativa all'autorizzazione per la rivendita di tipo "non esclusivo" non può essere ceduta a terzi se non nel caso di contestuale cessione dell'azienda che la ha originata. ⁽⁵⁾

NOTE: (5) - criteri comunali

Articolo 5

(Attività istruttoria comunale - criteri preferenziali

in ordine al rilascio di autorizzazioni nel caso di domande concorrenti) ⁽⁶⁾

1. Gli Uffici comunali competenti, ricevuta la domanda relativa alla richiesta di apertura di una nuova rivendita di tipo "non esclusivo", ne controlla la regolarità formale e la completezza.
 2. Si considera data di presentazione della domanda quella in cui la domanda risulta completa di tutti i dati e documenti previsti dai presenti Criteri.
 3. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, gli Uffici comunali competenti, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda, provvedono alla richiesta della regolarizzazione della domanda utilizzando strumenti di comunicazione idonei ad accertare l'avvenuta ricezione.
 4. Nel caso di cui al precedente **comma 3** il richiedente deve regolarizzare l'istanza entro 30
-



giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione; scaduto senza riscontro tale termine la domanda si intenderà tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione comunale, e verrà conseguentemente archiviata.

5. La domanda si intenderà accolta da parte degli Uffici comunali competenti se entro trenta giorni dal completamento della stessa non intervenga apposito provvedimento di diniego al rilascio.
6. Nel caso di più domande, pervenute anche in data diversa per la medesima zona del Comune, è seguito l'ordine cronologico riferito alla data nella quale la domanda risulta completa di tutta la documentazione prevista dal presente Piano.
7. Nel caso di domande concorrenti, presentate alla stessa data complete di tutta la documentazione prevista dal presente Piano nell'ambito della medesima zona del Comune, gli Uffici comunali provvedono alla graduazione delle domande di rivendite non esclusive complete e regolarizzate secondo il seguente ordine:
 - a. domande di autorizzazione al trasferimento da zona satura a zona con disponibilità di nuove autorizzazioni;
 - b. maggiore distanza sia da altre rivendite esclusive che non esclusive;
 - c. vicinanza ai servizi commerciali e paracommerciali ed alle strutture pubbliche.
 - d. disponibilità dei locali o dell'area destinati alla loro costruzione;
 - e. migliore soluzione urbanistica con particolare riferimento a:
 - i. accessibilità pedonale e/o automobilistica;
 - ii. maggiore vicinanza a grossi agglomerati urbani;
 - f. maggiore vicinanza a insediamenti con elevata concentrazione occupazionale.

NOTE: (6) – criteri comunali

Articolo 6

(Forme di vendita soggette a denuncia di inizio attività)

1. Sono soggetti a preventiva denuncia di inizio attività:
 - a. il trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio per atto tra vivi
 - b. la reintestazione dell'autorizzazione a seguito di cessazione di rapporto di affitto d'azienda;
 - c. Il trasferimento di titolarità dell'esercizio a causa di morte.
-



Articolo 7

(Revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorità competente procede alla revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a. mancata attivazione della rivendita entro un anno dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda o dalla formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 38 della L.R. 8/99.
 - b. sospensione dell'attività di vendita non stagionale per un periodo superiore ad un anno (salvo proroghe) ai sensi dell'articolo 38 della L.R. 8/99.
 - c. trasferimento di sede della rivendita senza previa autorizzazione.
 - d. perdita dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 comma 2° della L.R. 8/1999.
 - e. violazione reiterata del principio di parità di trattamento tra diverse testate.
 - f. mancato rispetto reiterato della disciplina degli orari di apertura.

Articolo 8

(Cessazione dell'attività)

1. In analogia a quanto previsto dall'art. 36 comma 2 della L.R. 8/1999, per le attività commerciali, deve essere comunicata al Comune la cessazione dell'attività di rivendita di giornali e riviste nei termini previsti dalla stessa L.R. 8/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 9

(Orari e chiusure domenicali e per ferie) ⁽⁷⁾

1. La fascia oraria di apertura per tutti gli esercizi di rivendita di giornali e riviste di tipo "non esclusivo" è quella prevista dalla vigente normativa per l'attività principale nella quale la rivendita viene autorizzata.
2. E fatta salva la facoltà del rivenditore di chiudere per fatti aziendali o personali, quali: ferie, malattia, lutto.

NOTE: (7) – criteri comunali



Articolo 10
(Sospensione dell'attività)

1. L'attività di rivendita di giornali e riviste di tipo "non esclusivo" può essere sospesa secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa che regola l'attività principale nella quale la rivendita viene autorizzata.

Articolo 11
(Sanzioni)

1. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalle disposizioni di legge comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 37 della L.R. 8/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12
(Consultazioni)

1. Preliminarmente all'approvazione del Piano, il Comune invia la documentazione relativa alle associazioni degli editori, dei distributori ed alle organizzazioni sindacali così come indicato all'articolo 2,7 della D.G.R., affinché possano eventualmente produrre memorie o documenti ai sensi dell'art. 10 della L.241/90. Detto materiale verrà valutato dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione del Piano se pervenuto entro 10 giorni dalla data di spedizione della documentazione da parte dell'Ente.

Articolo 13
(Entrata in vigore e validità dei Criteri)

1. I presenti Criteri entrano in vigore decorso il termine di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione e mantengono costante la loro validità fino a quando l'Amministrazione Comunale non ritenga di variarli per sopravvenute modificazioni legislative o di indirizzi programmatori regionali.



ALLEGATI AI CRITERI






Suddivisione del territorio comunale prevista dal Piano di localizzazione dei punti esclusivi di vendita di giornali e riviste



Area funzionale A – Centro urbano



Area funzionale B – intermedia tra centro e periferia



Area funzionale C - periferica




Area funzionale D – a destinazione scolastica



Area funzionale E – rurale e/o montana



Allegato A: planimetria zone





Allegato B: planimetria zone (particolare zone di tipo A e B)



**Allegato C: Distanze minime tra rivendite per "aree funzionali" (articolo 3)**

AREE FUNZIONALI	DISTANZE IN METRI LINEARI PER ZONE
	Valide all'interno di tutte le "zone di dimensionamento"
A Centro urbano	100 ⁽⁸⁾
B Area intermedia tra centro e periferia	200 ⁽⁸⁾
C Area periferica	400 ⁽⁸⁾
D Area a destinazione scolastica	nessun limite ⁽⁸⁾
E Area rurale e/o montana	1.000 ⁽⁸⁾

NOTE: (8) – criteri comunali